

Whistleblowing - Il nuovo obbligo di nomina del responsabile delle segnalazioni e i controlli del Revisore. Un quadro normativo in continua evoluzione

Autore

Dott. Lorenzo Cassia

Con i provvedimenti normativi introdotti negli ultimi anni, è chiaro che l'obiettivo primario del legislatore è quello di imprimere una svolta epocale nel modo di intendere e di gestire l'impresa. Lo scopo evidente è quello di promuovere una cultura aziendale trasparente, etica ed ispirata ai principi di sana e corretta amministrazione, nonché rendere i processi gestionali interni più efficaci ed efficienti in termini di controllo e gestione del "rischio".

Rispondono a questa particolare esigenza sia l'introduzione nel nostro ordinamento del **D.lgs. n. 14/2019** (Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, riguardante l'obbligo in capo agli amministratori di adottare "adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili") sia il nuovo obbligo di segnalazione previsto dal **D.lgs. n. 24/2023** (riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"). In particolare, a seguito dell'entrata in vigore D.lgs. n. 24/2023, **dal 17 dicembre 2023 le organizzazioni private da 50 a 249 dipendenti devono dotarsi di strumenti e procedure per le segnalazioni di illeciti aziendali, con particolare attenzione alla protezione dei dati personali del segnalante. Per gli enti dotati di MOG 231, le procedure per la ricezione e gestione delle segnalazioni costituiscono integrazione del medesimo modello.**

Ne consegue che la nomina di un responsabile delle segnalazioni è diventata una priorità per molte aziende. Questa figura, assume il compito di gestire le segnalazioni, garantendo la riservatezza e l'analisi accurata di ogni caso. Inoltre, è responsabile di garantire che le segnalazioni siano trattate in conformità alle leggi vigenti.

In quest'ottica, il revisore, già figura chiave nel processo di accertamento del sistema di controllo interno, assume ora un ruolo rafforzato nell'ambito del *whistleblowing*. Deve altresì verificare l'efficacia dei sistemi di segnalazione interni, assicurandosi che siano conformi alle normative e in grado di gestire le segnalazioni in modo tempestivo ed equo.

I controlli del revisore includono l'implementazione a cura dell'ente del canale attraverso il quale effettuare la segnalazione, la verifica del regolare processo di nomina, della documentazione relativa alle segnalazioni, la revisione delle procedure di gestione e l'analisi dell'efficacia delle azioni intraprese in risposta alle segnalazioni e la corretta gestione degli adempimenti Privacy". Questo processo contribuisce a garantire che l'intero sistema di whistleblowing funzioni come previsto, offrendo un canale efficace e affidabile per la segnalazione di comportamenti non etici.

In particolare, i controlli cui il revisore deve porre particolare attenzione riguardano le seguenti fasi:

- **CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE**

Il Revisore deve verificare se l'ente abbia implementato all'interno della propria struttura organizzativa un apposito canale di segnalazione secondo le indicazioni fornite dal D.lgs. 24/2023. In particolare, è previsto che "Il canale deve consentire al segnalante di inoltrare le segnalazioni in forma sia scritta (es. attivazione casella postale) sia orale (es. linea telefonica o di messaggistica dedicata) che attraverso sistemi informatici (es. sito web)".

Compito del Revisore è quello di verificare attraverso apposite procedure di validità, ed in particolare quelle di riesecuzione, se e come queste nuove procedure funzionali all'adempimento *de quo* operino, attestandone, appunto, il loro regolare funzionamento. A tal fine, ad esempio, il Revisore potrebbe verificare se il sito *internet* dell'ente sia stato aggiornato e contenga l'apposita icona che rimandi al canale di segnalazione.

- La **SCelta DEL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI** può essere affidata alternativamente:
 - a una persona interna all'ente;
 - a un ufficio dell'ente con personale appositamente dedicato, anche se in via non esclusiva;
 - a un soggetto esterno.

Qualunque sia la scelta, il designato deve assicurare indipendenza e imparzialità nonché dimostrare di possedere adeguata formazione professionale sulla disciplina delle segnalazioni.

- **DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE SEGNALAZIONI**

Qualora lo ritenga necessario, il Revisore può chiedere alla società chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori al fine di valutare l'effettiva sussistenza dei presupposti.

È bene segnalare che in nessun caso il Revisore può effettuare controlli di legittimità o di merito su atti e/o provvedimenti posti in essere dalla società, al fine di non sconfinare in competenze che fanno capo ad altri soggetti, quali ad esempio la magistratura. L'esito della segnalazione viene preso in considerazione dal Revisore al solo fine di ottenere altri e ulteriori elementi probativi in merito al rischio derivante dal fatto illecito oggetto di segnalazione.

- **L'ESITO DELLA SEGNALAZIONE**

Riguardo al riscontro, il Revisore deve constatare:

- l'eventuale comunicazione di archiviazione della procedura per mancanza di prove sufficienti o altri motivi;
- l'eventuale avvio di un'indagine interna e delle eventuali relative risultanze, nonché dei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata;
- l'eventuale rinvio ad un'autorità competente per ulteriori indagini, nella misura in cui dette informazioni non pregiudichino l'indagine interna né ledano i diritti della persona coinvolta.

- **RICEZIONE E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI**

Essendo il processo di segnalazione (ricezione e gestione), così come stabilito dalla norma, il frutto di **apposita delibera dell'organo amministrativo**, il Revisore deve verificare se nella delibera sono stati previsti e descritti:

- il ruolo e compiti dei soggetti che gestiscono le segnalazioni;
- le modalità e termini di conservazione dei dati, appropriati e proporzionati in relazione alla procedura di segnalazione adottata e alle disposizioni di legge.

A tale scopo, è utile precisare che al fine di garantire il diritto alla riservatezza del segnalatore, sarebbe opportuno indicare nell'oggetto della delibera che questi intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste. La dimenticanza di tale indicazione porta a trattare la segnalazione come ordinaria, con le prevedibili conseguenze in capo al soggetto segnalatore. Inoltre, a tale scopo sarebbe opportuno evidenziare nel sito web della società le conseguenze in caso di segnalazione ordinaria e di *whistleblowing*.

Per gli enti dotati di MOG 231, le procedure per la ricezione e gestione delle segnalazioni costituiscono integrazione del medesimo modello.

- **RISPETTO ADEMPIMENTI PRIVACY**

Nel contesto della nomina del *soggetto responsabile della segnalazione*, è essenziale adempiere a vari obblighi privacy. Tra gli adempimenti principali che il Revisore deve verificare vi rientrano la corretta gestione dei seguenti documenti:

- **La lettera di nomina a Responsabile del Trattamento:** questa deve avere ad oggetto la *nomina a responsabile del trattamento* e le *istruzioni*, ai sensi del GDPR, per il *trattamento dei dati personali* posto in essere relativamente alle attività di raccolta e gestione delle segnalazioni ricevute.
- **L'informativa:** deve fornire un'informativa chiara e completa agli interessati sul trattamento dei loro dati personali nel contesto del *whistleblowing*.
- **Il consenso:** deve indicare il consenso esplicito dagli interessati per il trattamento dei loro dati personali, se necessario.
- **La protezione dell'identità:** deve garantire la massima riservatezza e protezione dell'identità del *whistleblower* per evitare ritorsioni o discriminazioni.
- **La limitazione della raccolta:** devono essere raccolti solo i dati strettamente necessari per il *whistleblowing*, evitando la raccolta eccessiva di informazioni personali.
- **L'accesso limitato:** deve limitare l'accesso ai dati del *whistleblower* e solo alle persone coinvolte nella gestione del *whistleblowing*, garantendo la confidenzialità.
- **La sicurezza dei dati:** devono essere previste e implementare misure di sicurezza adeguate per proteggere i dati personali del *whistleblower* da accessi non autorizzati.
- **La conservazione dei dati:** devono essere definiti i tempi di conservazione appropriati per i dati del *whistleblowing*, eliminandoli quando non sono più necessari.
- **La specifica formazione in materia di privacy:** deve assicurare che il personale coinvolto nella gestione del *whistleblowing* sia adeguatamente formato sui principi della privacy e sulla gestione sicura dei dati personali.
- **Il monitoraggio:** devono essere effettuati regolari controlli e valutazioni per assicurare la conformità continua con le normative privacy.

Verificare il rispetto di questi adempimenti contribuirà a garantire un trattamento etico e conforme alla normativa sulla privacy.

Conclusioni

In un contesto normativo in evoluzione, l'obbligo di nomina del soggetto responsabile delle segnalazioni e i controlli del revisore rappresentano passi significativi verso la creazione di ambienti aziendali più etici e trasparenti. Un'implementazione efficace di questi meccanismi non solo soddisfa gli standard legali, ma contribuisce anche a consolidare la fiducia tra dipendenti, dirigenti e stakeholder esterni.